

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4181 del 19/08/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, comma 15 - Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi tramite mezzo mobile - Ditta: Bulgarani Costruzioni S.r.l. Lavori stradali edili idraulici
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4295 del 18/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno diciannove AGOSTO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 1° giugno 2006;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n. 115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

VISTA:

- la domanda di nuova di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. PG/2020/167356 del 18/11/2020, pervenuta da parte della Ditta "Bulgarani Costruzioni S.r.l. Lavori stradali edili idraulici" (cod. fisc. /P.IVA: 02394930347), con sede legale in Via Chopin n.41/E - C.A.P. 43011 BUSSETO (PR);
- che il mezzo mobile di frantumazione, da utilizzare in cantieri diversi (non identificabili a priori), è così identificato:
 - o Tipo Modello: CAESAR 1,
 - o Marca: Guidetti S.r.l. (Via Salvi n. 1 - 44045 Renazzo (FE)),
 - o Matricola: CAESAR 100036,
 - o Anno di costruzione: 2020,

- Specifiche: potenza motore: 21 kW - costituito da: tramoggia di carico; alimentatore vagliante; nastro trasportatore; sottocarro cingolato; telecomando; frantoio a mascelle (max 30 t/h),
- ricovero del mezzo mobile, quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero: Via F.Sartori n.6/8 – 43016 Comune di POLESINE ZIBELLO (PR);
- la ditta chiede di poter recuperare i seguenti cod. EER di rifiuti: 101311, 17110, 170102, 170103, 170802, 170107, 170904, 200301170508, 170504;
- per un quantitativo massimo annuo pari a: 15.000 t/anno (potenzialmente anche riferiti interamente ad un unico cod. EER fra i rifiuti autorizzati);
- l'impianto è sprovvisto di deferrizzatore e di impianto per l'abbattimento delle emissioni diffuse (polveri) generate durante la frantumazione degli inerti;

RILEVATO:

- che Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2020/170512 del 24/11/2020 ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L.241/90 e s.m.i.;
- che Arpae SAC di Parma con prot. n. PG/2021/30598 del 26/02/2021 ha indetto e convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 comma 3 nonché ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., tenutasi rispettivamente nelle sedute del 16/03/2021; entro i lavori della Conferenza di servizi si sono acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni del Comune di Polesine Zibello e di AUSL – distretto di Fidenza S.I.S.P.; i Verbali della Conferenza costituiscono l'allegato 1, parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO:

- che in seguito alla seduta di Conferenza di Servizi Arpae SAC Parma con nota PG/2021/53382 del 07/04/2021 ha avanzato alla Ditta la richiesta di documentazione a completamento al fine di completare l'istruttoria in materia di cessazione della qualifica di rifiuto ("End of Waste");
- che Arpae SAC Parma con nota PG/2021/65642 del 27/04/2021 ha accordato proroga dei termini di presentazione della suddetta documentazione integrativa al 21/05/2021, in seguito a richiesta da parte della Ditta acquisita al prot. PG/2021/61957 del 21/04/2021;
- che la Ditta ha presentato documentazione integrativa, acquisita al prot. Arpae PG/2021/78350 del 18/05/2021, contenente: relazione descrittiva del "Sistema di gestione" delle procedure che permettono di certificare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprese le norme di prodotto di riferimento per i prodotti finiti ("End of Waste" ottenuti dal recupero);
- che Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, ha trasmesso la relazione tecnica per quanto di competenza, con nota prot. PG/2021/88514 del 07/06/2021; che costituisce l'allegato 2, parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera:

- La Ditta ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera nell'ambito dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
- l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nel "trattamento di recupero (R5) di rifiuti inerti per il successivo riutilizzo tramite il mezzo mobile " e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
- è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

CONSIDERATO, inoltre:

- che prima del trattamento deve essere accertata la conformità alla colonna B (tab. 1, all 5 parte IV D.Lgs. 152/06 s.m.i. delle terre e rocce da scavo in oggetto; che il DM 05/02/98 e s.m.i. per la tipologia 7.31-bis dell'allegato 1 suballegato 1, nelle caratteristiche del rifiuto 170504, indica: "materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica"; visti anche i contenuti della linee guida sul recupero di rifiuti inerti, documento S.N.P.A. 89/16-CF del 29/11/2016 "CRITERI E INDIRIZZI TECNICI CONDIVISI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI INERTI", si ritiene che il rifiuto avente codice EER 170504 "terre e rocce da scavo", una volta accertate le caratteristiche di non pericolosità sopra richiamate, possa ritenersi a tutti gli effetti "inerte" anche ai fini dell'applicazione della tariffa prevista dalla DGR 1991/2003 all'Allegato A, Art. 5, punto 5.4 in caso di "impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti";
- che, sentita Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, si ritiene che:
 - ad approfondimento di quanto previsto nella prescrizione n.4 della relazione tecnica Arpae APAO, acquisita al prot. Arpae PG/2021/88514 del 07/06/2021, richiamato il parere del Comune di Polesine Zibello espresso in Conferenza di servizi in data 16/03/2021 di cui si riporta stralcio "*...nel sito sopra identificato il mezzo mobile potrà avere esclusivamente il luogo di ricovero quando non impegnato in campagne esterne e non potrà in nessun modo essere autorizzato a campagne presso tale sito in quanto l'attività di recupero rifiuti svolta col mezzo mobile non è compatibile e conforme alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti (PSC-RUE)...*" il mezzo mobile potrà essere impiegato esclusivamente in campagne esterne al sito di ricovero;
 - la prescrizione n° 11.1 della relazione tecnica Arpae APAO, acquisita al prot. Arpae PG/2021/88514 del 07/06/2021, è da intendersi declinata in questo modo (confermato dallo stesso Servizio territoriale di ARPAE estensore della relazione tecnica): il presente provvedimento autorizza la sola operazione "R5" secondo l'Allegato "C4" della Circolare ministeriale 15 luglio 2005 n. 5205 e l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, pertanto non autorizza il reimpiego diretto del rifiuto come recupero ambientale (R10) di cui al punto 7.1.3 lett. b) del DM 05/02/1998 e s.m.i.;

- la prescrizione n° 11.2 della relazione tecnica Arpae APAO, acquisita al prot. Arpae PG/2021/88514 del 07/06/2021 è da intendersi declinata in questo modo (confermato dallo stesso Servizio territoriale di ARPAE estensore della relazione tecnica): il presente provvedimento autorizza la sola operazione "R5" secondo l'Allegato "C4" della Circolare ministeriale 15 luglio 2005 n. 5205 e l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, pertanto non autorizza il reimpiego diretto del rifiuto come recupero ambientale (R10) di cui al punto 7.11.3 lett. e) del DM 05/02/1998 e s.m.i.; inoltre, per la medesima tipologia 7.11 del DM 05/02/98 e s.m.i., si ritiene pertinente aggiungere il riferimento alle lettere a) e b) del DM 05/02/98 e s.m.i. in quanto la ditta ha chiesto di poter ottenere dal recupero del rifiuto cod. EER 170508 *"materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate e materie prime secondarie per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate: UNI EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade; UNI EN 12620:2008 - Aggregati per calcestruzzo;*
- che la ditta "Bulgarani Costruzioni S.r.l. Lavori stradali edili idraulici", alla data del 12/07/2021 e fino al 08/04/2021 (ma con stato iscrizione "in aggiornamento", quindi valida) risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- la Ditta "Bulgarani Costruzioni S.r.l. Lavori stradali edili idraulici" con nota del 16/08/2021 firmata dal responsabile tecnico dell'impianto, nonché tecnico incaricato, acquisita al prot. n. PG/2021/128127 del 17/08/2021 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico: "Rilascio dell'Autorizzazione unica di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 smi,"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 0116065535611U è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi;
- risultano assolte le spese istruttorie pari a 402,00 € versate in data 16/11/2020, conformemente al tariffario Arpae voce 12.7.2.1 per il rilascio di nuova autorizzazione unica per impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

RITENUTO CHE:

- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della Rinnovo dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 conformemente alle disposizione dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DETERMINA

DI RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE UNICA sino al 18/08/2031, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 del 3 aprile 2006 e s.m.i., alla ditta:

RAGIONE SOCIALE:	Bulgarani Costruzioni S.r.l. Lavori stradali edili idraulici
SEDE LEGALE:	Via Chopin n.41/E - 43011 Busseto (PR)
P.IVA – C.F.:	02394930347
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Riccardo Bulgarani
RESPONSABILE TECNICO:	Andrea David Oldrati
Ricovero del mezzo mobile quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero: Dati Catastali Com. Polesine Zibello:	Via F. Sartori n.6/8 - 43016 Polesine Zibello (PR) Foglio: 15 , mappale: 119 ;

per l'esercizio di attività di trattamento di recupero (**R5**) di rifiuti inerti per il successivo riutilizzo tramite il mezzo mobile così identificato:

COSTRUTTORE:	Guidetti Srl
TIPO E MARCA:	CAESAR1
Matricola:	CAESAR100036
Anno costruzione:	2020
trattamento di inerti naturali e da demolizione:	- Inerti naturali: ghiaia, granito, marmo, porfido, silicio, basalto; - Materiale proveniente da demolizione: laterizi, mattoni, calcestruzzo, cemento armato, tegole, vetro.
Specifiche:	Motore ISUZU 3CD1 Diesel, potenza 21 kW a 2.250 rpm Frantoio a mascelle (450 x 280 mm), con regolazione meccanica della granulometria da 20 a 50 mm; volano mascelle: 490 rpm, produzione oraria: fino a 30 t/ora (materiale calcareo secco con densità 1,6 t/m ³); Tramoggia di carico; Alimentatore a grizzly; Alimentatore vagliante (vaglio vibrante elettrico, con masse vibranti eccentriche regolabili da 0 a 100%); Nastro trasportatore: 400 mm x 2.500 mm; Sottocarro cingolato 230 mm x 1.760 mm; Telecomando a cavo mt 3-5

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Per la matrice recupero rifiuti:

DI STABILIRE:

che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	30 t/ora (pari a circa 20 mc/ora)
Potenzialità giornaliera di trattamento:	240 t/giorno (pari a 160 mc/giorno)
Potenzialità annua di trattamento:	15.000 t/anno (pari a 10.000 mc/anno)

che potranno essere sottoposti a operazione di recupero “R5” esclusivamente i rifiuti sotto elencati:

Codice E.E.R.	Descrizione	Potenzialità annua di recupero (R5) (t/anno)
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	15.000⁽¹⁾
170101	cemento	
170102	mattoni	
170103	mattonelle e ceramiche	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	
200301	rifiuti urbani non differenziati (<i>limitatamente ai rifiuti inerti</i>)	

⁽¹⁾ la potenzialità annua può essere esaurita potenzialmente anche da un solo o da una combinazione dei cod. EER di rifiuti autorizzati sopra elencati, fermo restando che come sommatoria dei rifiuti trattati in un anno non potrà essere superata la potenzialità massima annua di 15.000 t/anno.

- che la presente autorizzazione non deve essere considerata, né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile;
- che il presente atto ha la validità di 10 anni e sino al 18/08/2031 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;

- che ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, con indicazione degli estremi del presente atto, così come di seguito indicato:
 - beneficiario: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
 - scadenza: **18/08/2033**;
 - importo: € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011;
 - il riferimento aggiornato al presente atto di autorizzazione;che l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma;
- in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;
- di quanto indicato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella relazione tecnica prot. n. PG/2021/88514 del 07/06/2021 (allegato 2, parte integrante del presente atto);
- di quanto indicato dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi (Verbali, allegato 1, parte integrante del presente atto);

DI VINCOLARE altresì il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

- a) è comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- b) l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto; gli addetti alle operazioni del mezzo mobile devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle norme in materia di infortuni e di igiene del

lavoro. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;

- c) l'impianto non può essere utilizzato di notte o in situazioni di scarsa visibilità, poiché sprovvisto di impianto di illuminazione;
- d) si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;
- e) la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi e materiale contenente amianto o da esso contaminato;
- f) dovrà essere prestata particolare attenzione al momento della caratterizzazione dei rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") per i quali dovrà essere preventivamente comprovata, prima dell'inizio della campagna, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato;
- g) il gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzia la non pericolosità ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 del D.M. 05/02/1998 s.m.i.;
- h) dovrà essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento;
- i) i controlli analitici sulle tipologie e sulla qualità dei rifiuti devono essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato; le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi normati e ufficiali; il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal tecnico che lo ha effettuato. I referti analitici, con i relativi verbali di prelievo, devono essere conservati: durante la fase di gestione della singola campagna presso l'insediamento ove avviene il trattamento e all'ultimazione dell'intervento, presso la sede operativa della ditta, a disposizione dell'Autorità di controllo, cronologicamente ordinati e con indicato il riferimento alla corrispondente operazione indicata nel registro di carico/scarico;
- j) I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
- k) l'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore ai 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
- l) l'operazione di recupero "**R5**" svolta sui rifiuti identificati con codice EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301 secondo quanto disposto dal DM 05/02/1998 s.m.i., allegati 1 - suballegato 1 alla tipologia **7.1**, può comportare la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ("end of waste"), alle seguenti condizioni:

- produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi agli allegati C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205;
 - produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 13242:2008 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade", nelle forme usualmente commercializzate;
 - il superamento del test di cessione ex allegato 3 del già citato DM 05/02/1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale (potrà essere acquisito dal detentore del rifiuto destinato al recupero o eseguito dal titolare della presente autorizzazione)
- m) il recupero "**R5**" svolto sul rifiuto codice EER 170508 (*pietrisco*) secondo quanto disposto dal DM 05/02/1998 e s.m.i., allegato 1 - suballegato 1, alla tipologia **7.11**, può comportare la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ("end of waste") alle seguenti condizioni:
- produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205;
 - produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate e materie prime secondarie per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate:
 - o UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;
 - o UNI EN 12620:2008 - Aggregati per calcestruzzo;
 - attestazione di superamento del test di cessione da effettuarsi prima del trattamento sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. (potrà essere acquisito dal detentore del rifiuto destinato al recupero o eseguito dal titolare della presente autorizzazione);
- n) il recupero "**R5**" svolto sul rifiuto codice EER **170504** (terre e rocce da scavo), secondo quanto disposto dal DM 05/02/1998 e s.m.i., allegato 1 - suballegato 1 alla tipologia **7.31-bis**, può comportare la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ("end of waste") secondo le disposizioni di cui al p.to 7.31 bis.3, alle seguenti condizioni:
- produzione di prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate
 - produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

- produzione di materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alla norma UNI nelle forme usualmente commercializzate:
 - o UNI EN 13242:2008 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;
 - o UNI EN 12620:2008 - Aggregati per calcestruzzo.
 - attestazione di superamento del test di cessione da effettuarsi prima del trattamento sul rifiuto tal quale, secondo il metodo in Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. (potrà essere acquisito dal detentore del rifiuto destinato al recupero o eseguito dal titolare della presente autorizzazione);
- o) il presente provvedimento autorizza la sola operazione "R5" secondo l'Allegato "C4" della Circolare ministeriale 15 luglio 2005 n. 5205 e l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, pertanto non autorizza il reimpiego diretto del rifiuto come recupero ambientale (R10) di cui al punto 7.1.3 lett. b), 7.11.3 lett. e), 7.31-bis.3 lett. b) del DM 05/02/1998 e s.m.i.; in ogni caso, gli utilizzi a contatto con la matrice suolo non devono comportare una contaminazione di tale matrice con riferimento ai parametri pertinenti di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tab. 1 per le diverse destinazioni d'uso;
- p) a valle dell'attività di recupero dovrà essere predisposto un settore di quarantena dove delimitare fisicamente il cumulo ottenuto, prelevando un campione rappresentativo del lotto di produzione. Andrà quindi verificata la conformità del materiale prelevato in relazione all'utilizzo, effettuando le prove stabilite dalle specifiche norme sopra citate al fine di predisporre la dichiarazione che ne certifica la rispondenza, sul modello proposto dall'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, corrispondenti ai rispettivi usi specifici di destino;
- q) tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima pari a 3000 m³. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi;
- r) per ogni singola campagna di trattamento la caratterizzazione deve essere effettuata per lotti di volume massimo pari a 3.000 mc/cad. di materiale trattato proveniente da una singola campagna di trattamento di inerti (è ammesso un unico lotto se il quantitativo in gioco nella singola campagna fosse inferiore a 3.000 mc);
- s) la conformità di ogni lotto, come sopra quantificato, deve essere attestata attraverso la "Dichiarazione di conformità" per lo scopo specifico di destino, utilizzando il modello (presentato dalla Ditta) ai sensi del DPR 45/2000 e s.m.i. di cui in allegato (Allegato 3), in cui siano indicate le specifiche norme di prodotto di cui si attesta la conformità; copia di ogni "Dichiarazione di conformità", con le relative determinazioni analitiche allegate, dovrà essere conservata presso l'impianto/cantiere di produzione (durante ogni campagna di trattamento) e messa a disposizione degli Organi di controllo che la richiedano per tutta la durata del cantiere

in caso di ispezioni e, al termine della campagna, dovrà essere mantenuta per almeno 3 anni presso la sede legale dell'azienda; inoltre, dovrà essere trasmessa all'Autorità territorialmente competente alla valutazione della Comunicazione di campagna, anche in formato elettronico;

- t) l'elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale e sul materiale ottenuto dal trattamento devono essere indicate nella Comunicazione di campagna di trattamento (eventuale procedura di verifica assoggettabilità a VIA, se del caso, e/o Comunicazione);
- u) la Ditta dovrà conservare per almeno tre anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di rifiuto prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dello stesso e a consentire la ripetizione delle analisi;
- v) ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5-bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i. la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati (Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. "REACH"). Le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto;
- w) ogni successiva revisione e miglioramento del "sistema di gestione ambientale" e delle sue procedure o Istruzioni Operative allegate, dovrà essere sottoposta ad apposita sessione di formazione del personale addetto e trasmessa all'autorità competente (Arpae Parma) entro 30 giorni dalle modifiche;
- x) il gestore deve provvedere ad installare e mantenere sempre efficiente un dispositivo di abbattimento delle polveri, costituito da nebulizzazione di acqua, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo, il massimo contenimento delle emissioni diffuse;
- y) come richiesto da AUSL, si prescrive la clorazione dell'acqua utilizzata per la nebulizzazione, al fine di prevenire il rischio legionella;
- z) l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento e/o gestione. Gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti o comunque gestiti a norma di legge;
- aa) per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito oggetto delle singole campagne di attività; in caso

di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale dovrà essere richiesta apposita domanda in deroga al Comune territorialmente competente;

- bb) richiamato il parere del Comune di Polesine Zibello espresso in Conferenza di servizi in data 16/03/2021 di cui si riporta stralcio “...*nel sito sopra identificato il mezzo mobile potrà avere esclusivamente il luogo di ricovero quando non impegnato in campagne esterne e non potrà in nessun modo essere autorizzato a campagne presso tale sito in quanto l’attività di recupero rifiuti svolta col mezzo mobile non è compatibile e conforme alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti (PSC-RUE)...*” il mezzo mobile potrà essere impiegato esclusivamente in campagne esterne al sito di ricovero;
- cc) le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree, interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero. Considerando che l’attività si svolge prevalentemente all’interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l’obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- dd) in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili; in fase di utilizzo, l’impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili;
- ee) dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;
- ff) in caso di lavaggio del mezzo, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Terza;
- gg) l’integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all’acquisizione di specifica modifica all’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/2006;
- hh) per lo svolgimento delle singole campagne di attività, la ditta, almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto, è obbligata a inviare Comunicazione all’Ente competente nel cui territorio dove si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant’altro di seguito elencato:
- data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - indicazione delle generalità relative alla Ditta committente dei lavori relativi all’effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
 - la specifica dei rifiuti da recuperare, con l’indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell’attività e l’indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
 - la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l’esatta ubicazione dell’impianto ed i confini dell’area prescelta ed un preciso layout di cantiere comprensivo di zona d’accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modi da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l’ubicazione dell’area su base cartografica CRT scala 1:5.000 / 1:10.000;

- relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
 - ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Quinta);
 - attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o eventuale relativa richiesta di deroga;
 - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.208, comma 15 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;
 - tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;
- ii) nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
- jj) presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
- ragione sociale del committente;
 - ubicazione del cantiere;
 - data inizio e termine della campagna;
 - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
 - estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs.152/2006;
 - tipologia (codici E.E.R.) e quantitativi dei rifiuti trattati;
 - tipologia e quantitativi dei materiali prodotti ("end of waste");
 - esito test di cessione dei materiali prodotti (laddove richiesto dalla norma);
 - Dichiarazione di conformità ai requisiti imposti dalla normativa di prodotto pertinente per gli usi specifici consentiti, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, lett. e);
- kk) tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta e soggette alla dichiarazione annuale MUD;
- ll) i registri devono essere detenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento, ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede amministrativa della ditta;
- mm) tutti i rifiuti prodotti, di risulta dalle operazioni di trattamento, dovranno essere separati dai materiali destinati al riutilizzo e smaltiti o recuperati in apposito impianto autorizzato;
- nn) la ditta titolare dell'autorizzazione è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;

- oo) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati;
- pp) deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;
- qq) qualora presso la ditta in oggetto siano esercitate attività elencate nell'Allegato I del DPR 151/11 dovranno essere avviate per esse le procedure previste dallo stesso DPR;

il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;

Per la matrice emissioni in atmosfera:

per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico**:

Emissione n. 01 - "Motore Isuzu 3CD1 Diesel potenza 21 kW a 2.250 rpm.

Durata ore/giorno	8	ore
Durata giorni/anno	235	giorni
Materiale particolato	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NOx)	4.000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio (espressi come CO)	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa		

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, qualora l'attività di "trattamento rifiuti inerti per il successivo riutilizzo (R5)" sia svolta con il mezzo mobile in oggetto in campagne esterne in siti all'interno della Provincia di Parma, la stessa dovrà essere subordinata, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di AUSL – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. di Fidenza (espresso in Conferenza di Servizi), nel parere del Comune di Polesine Zibello (espresso in Conferenza di Servizi) e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta, in

particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE N. 02 - “Impianto di frantumazione”

Al fine del contenimento delle polveri emesse durante le operazioni di frantumazione, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di nebulizzazione di acqua con ugelli posti sulla bocca di carico dell'impianto per il mantenimento del materiale bagnato.

In caso di mancanza o insufficiente pressione dell'acqua, l'impianto di frantumazione dovrà automaticamente sospendere la sua attività.

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine di evitare emissioni diffuse e dispersioni polverulente si dovranno adottare i seguenti sistemi:

1. il materiale lavorato dovrà essere mantenuto, compatibilmente con le esigenze lavorative, costantemente umido al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;
2. durante le fasi di scarico e carico dovrà essere mantenuta una idonea altezza di caduta;
3. i mezzi di trasporto inerti devono essere dotati di coperture/telonature;

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Per gli impianti originanti l'emissione E1, il gestore dovrà verificare il rispetto dei prescritti limiti entro un anno dalla data di emissione del presente atto e mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Si richiamano, in particolare, le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera elencate al punto 15 della relazione tecnica di Arpae ST prot. n. PG/2021/88514 del 07/06/2021 riguardante la matrice rifiuti.

Per la matrice scarichi:

per quanto riguarda gli scarichi idrici, preso atto che l'attività di recupero non comporta l'attivazione di scarichi industriali e/o domestici, qualora nel cantiere si generino acque reflue meteoriche di prima pioggia e/o reflue di dilavamento queste dovranno essere **gestite e/o autorizzate** ai sensi della normativa regionale di settore vigente nel sito in cui si svolgeranno in occasione di ogni singola campagna, a fronte di specifica Comunicazione.

DI INVIARE:

la presente Autorizzazione: alla società "Bulgarani Costruzioni S.r.l. Lavori stradali edili idraulici", al Comune di Polesine Zibello, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma e all'AUSL S.I.S.P. - Distretto di Fidenza, per quanto di competenza;

DI STABILIRE CHE:

- Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- sono fatti salvi i diritti di terzi;
- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto si compone dei seguenti allegati:
 1. Verbale della Conferenza di Servizi;
 2. Relazione Tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma;
 3. Modello di "Dichiarazione di conformità per gli aggregati riciclati".

Sinadoc: 29999/2020

Su disposizione del Dirigente

la RESPONSABILE DI FUNZIONE

Autorizzazioni Complesse

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

Conferenza di Servizi decisoria

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.)

Oggetto: Procedimento di nuova Autorizzazione unica alla gestione di impianto di recupero rifiuti tramite mezzo mobile, di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta

Ditta: Bulgarani Costruzioni S.r.l. - lavori stradali edili idraulici - ricovero mezzo mobile in Comune di Polesine Zibello, Via F.Sartori n.6/8 CAP 43016

Verbale seduta del 16 marzo 2021

Oggi martedì 16 marzo 2021, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, si è tenuta in modalità di videoconferenza, a seguito del periodo emergenziale Covid19, la Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2021/30598 del 26/02/2021, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i..

Alla seduta sono stati convocati:

Ente / Ditta
Bulgarani Costruzioni S.r.l. - lavori stradali edili idraulici
Comune di Polesine Zibello
AUSL Distretto di Fidenza
Arpae – Area Prevenzione ambientale Ovest - sede di Parma

Alla seduta sono presenti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae - SAC di Parma - Area Prevenzione ambientale Ovest, sede di Parma, Servizio Territoriale (Arpae APAO-ST)	Giovanni Maria Simonetti Giovanni Saglia 
Comune di Polesine Zibello	Paola Carrara
AUSL Distretto di Fidenza - SISP	Paolo Saccani
Bulgarani Costruzioni S.r.l. - lavori stradali edili idraulici	Riccardo Bulgarani, <i>accompagnato dal consulente</i> Andrea David Oldrati (EIM Srl)

La seduta ha inizio alle ore 11:40.

Arpae SAC introduce la seduta chiaro innanzitutto con il Comune e la Ditta che le due documentazioni pervenute rispettivamente in data dalla Ditta e in data su trasmissione dello sportello unico competente sono afferenti alla medesima istanza, per l'Autorizzazione unica di impianto con mezzo mobile di recupero rifiuti, di cui all'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il cui sito di ricovero sarà in Via F.Sartori n.6/8 in Comune di Polesine Zibello, Foglio 15, Particella mappale 119 (sito già in disponibilità della Ditta Bulgarani, attualmente utilizzato per il deposito dei propri mezzi d'opera). Si chiarisce, altresì, che tale sito di ricovero non coincide

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
 P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

con il sito limitrofo (Foglio 15, Particelle mappale 116, 112) per cui è in corso la procedura di "Verifica di assoggettabilità a VIA" (screening, sito limitrofo).

Si premette, inoltre, che l'istanza di autorizzazione unica non è sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ("Screening"), in quanto trattasi di impianto con mezzo mobile impiegato in campagne di trattamento esterne al sito di ricovero in oggetto e che ogni campagna con potenzialità superiore ai 10 t/giorno sarà sottoposta a procedura di "Screening" con valutazioni circa l'impatto ambientale delle stesse sito specifiche.

Comune di Polesine Zibello

Si rileva che nel sito sopra identificato il mezzo mobile potrà avere esclusivamente il luogo di ricovero quando non impegnato in campagne esterne e non potrà in nessun modo essere autorizzato a campagne presso tale sito in quanto l'attività di recupero rifiuti svolta col mezzo mobile non è compatibile e conforme alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti (PSC-RUE) i quali prevedono altre aree dedicate a tali attività, lontano dal centro abitato e da aree dedicate ad attività artigianali di altro tipo, anche in ragione della presenza nelle vicinanze di recettori sensibili quali scuole elementari, asilo nido e di un impianto fotovoltaico di proprietà del Comune.

Fatto presente questo, si esprime nulla osta al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo in campagne esterne, ferme restando le prescrizioni generali di carattere ambientale e sanitario che Arpae ed AUSL fisseranno in uniformità con le autorizzazioni di simili impianti e la facoltà di esprimersi coerentemente con le considerazioni sopra esposte in caso di Comunicazione di campagne nel proprio territorio di competenza.

ARPAE A.P.A.O. - Serv. Terr.le

Rileva come la Ditta, nel sito in esame, non è nemmeno autorizzata a stoccare rifiuti inerti da sottoporre a trattamento; potrà solo parcheggiare il mezzo mobile quando non impegnato in campagne esterne. Queste ultime potranno avvenire solo in cantieri in cui i rifiuti inerti prodotti siano già presenti in loco.

Ai fini dell'ottenimento di prodotti finiti in seguito a recupero, cioè in seguito alla cessazione della qualifica di rifiuto ("end of waste").

Si prescrive al riguardo che, affinché i materiali fine vita rifiuto derivati dal recupero R5 possano essere utilizzati a fini ambientali è opportuno che gli stessi siano sottoposti prima del trattamento di recupero, oltre all'analisi per la classificazione, anche al test di cessione in acqua deionizzata ex Allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i.

Sarà prescritta la verifica analitica di non pericolosità in ingresso al codice specchio 17.05.04 e agli altri codici il test di cessione, di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/1998 e s.m.i., evidenziando che questo dovrà essere eseguito sul rifiuto tal quale e non sul materiale già trattato, per tutti i destini d'uso a contatto con le matrici ambientali (es. sottofondi stradali, rilevati);

Bulgarani Costruzioni S.r.l. - lavori stradali edili idraulici

dichiara che non intende effettuare il test di cessione prima del trattamento dei rifiuti, bensì dopo lo stesso.

ARPAE A.P.A.O. - Serv. Terr.le l'esito del test di cessione svolto sui rifiuti da trattare potrà essere anche acquisito dal produttore del rifiuto o titolare del cantiere, ma è una condizione necessaria per autorizzare la cessazione di qualifica rifiuto e quindi assentire l'impiego a contatto con matrici ambientali.

Il materiale che avrà cessato la qualifica di rifiuto, risultante dal trattamento sarà commercializzabile se conforme alle specifiche degli allegati C alla Circ. Min. UL/2005/5205 per gli "aggregati riciclati"; qualora la provenienza dei rifiuti e dei cantieri in cui si svolgeranno le campagne coincidano con siti oggetto di bonifica ambientale ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovranno essere condotte anche analisi volte a verificare il rispetto dei valori limite indicati dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Inoltre, ricorda che saranno prescritti i limiti alle emissioni in atmosfera del motore (CO, PM) e le attività di frantumazione dovranno essere sospese ogni volta che la velocità del vento sia superiore ai 6 m/s (di conseguenza, a tale scopo, dovrà essere presente un anemometro).

AMS

In sede di cantiere in cui si svolgerà ogni campagna dovrà essere correttamente gestita e garantita la raccolta delle eventuali acque meteoriche di dilavamento e l'abbattimento delle polveri ad umido.

AUSL S.I.S.P. di Fidenza

si rilascia parere favorevole all'autorizzazione del mezzo mobile subordinato alla prescrizione di provvedere al contenimento e abbattimento delle polveri ad umido da installarsi nei cantieri di impiego, visto che il mezzo mobile pare non essere dotato di nebulizzatore incorporato. Inoltre, si raccomandano altre prescrizioni generali, come il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica comunale (ed eventuale domanda di deroga al comune competente, in caso di superamenti) da contestualizzare in base al sito delle singole campagne, nonché la clorazione dell'acqua utilizzata per la nebulizzazione al fine di prevenire il rischio legionella.

ARPAE SAC

Dalla lettura del capitolo 4.4 della relazione tecnica, rileva come uno degli Allegati della Circ. Min. UL/2005/5205 (l'allegato C4 "aggregato riciclato per la realizzazione di recupero ambientali, riempimenti e colmate") sia previsto per recuperi ambientali, mentre questa autorizzazione vale per l'operazione di recupero "R5" e non per l'operazione "R10" (propriamente detta "recupero ambientale"). Pertanto, nel rinnovo dell'autorizzazione, nella sezione riservata ai requisiti del materiale prodotto "end of waste", si prescriverà l'esclusione di destinazioni d'uso non compatibili con l'operazione R5 autorizzata.

Sarà prescritta, inoltre, la presentazione di una garanzia finanziaria di importo pari alla tariffa forfettaria di 250.000,00 €, prevista per gli impianti mobili che trattano rifiuti inerti, come definito dalla DGR 1991/2003 avendo valutato che i codici EER già autorizzati rientrano tutti fra gli inerti.

Si chiede ad Arpae APAO-ST di predisporre la relazione tecnica su tutte le matrici coinvolte.

La Conferenza approva il rilascio dell'autorizzazione all'impiego del mezzo mobile in oggetto in campagne di recupero inerti, nel territorio nazionale, se esterne al sito di ricovero, alle condizioni e secondo le prescrizioni sopra menzionate.

La seduta si chiude alle ore 12.30.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
Comune di Polesine Zibello	Paola Carrara	<i>Paola Carrara</i>
AUSL - S.I.S.P.	Paolo Saccani	firmato digitalmente
Bulgarani Costruzioni S.r.l. - lavori stradali edili idraulici	Riccardo Bulgarani	firmato separatamente, depositato agli atti

Servizio Autorizzazioni Concessioni
Sac Arpae
Parma
(posta interna)

Oggetto: ditta Bulgarani Costruzioni srl, sede legale in Via Chopin n. 41/E, Comune di Busseto. Autorizzazione unica recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite mezzo mobile (R5), ex art. 208 DLgs 152/06 smi. Relazione tecnica.

In riferimento a quanto emerso dalla seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria in forma simultanea e modalità telematica sincrona del 16/03/2021 relativa alla istanza di autorizzazione unica ex art. 208 Dlgs 152/06 smi per le operazioni di recupero trattamento (R5) inoltrata dalla ditta Bulgarani Costruzioni srl, sede legale in Via Chopin n. 41/E, Comune di Busseto, vista la documentazione integrativa pervenuta in data 18/05/2021, si formulano le seguenti considerazioni.

L'istanza di cui trattasi è relativa all'impiego di un impianto mobile da utilizzarsi per la riduzione volumetrica di materiali stoccati all'interno dei differenti siti, ove saranno svolte le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi.

Il mezzo verrà impiegato per svolgere un'attività di frantumazione riconducibile all'operazione di recupero R5 (Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006) "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche".

L'impianto mobile è stato prodotto dalla ditta Guidetti S.r.l. con sede a Renazzo (FE), modello CAESAR 1 - matricola Caesar 100036 anno di costruzione 2020. Il motore è un modello ISUZU 3CD1 Diesel, potenza 21 kW a 2.250 rpm.

Trattasi di un modello di dimensioni contenute adatto all'utilizzo in cantieri caratterizzati da uno spazio a disposizione piuttosto ridotto e richiede l'impiego di un unico operatore; allo stesso tempo necessita della presenza in cantiere di mezzi quali pale gommate o cingolate, atti al carico dei materiali nella tramoggia di carico.

Date le modeste dimensioni il carico istantaneo non deve eccedere oltre al 90% della capacità e con materiali di dimensioni non superiori a 200 mm x 200 mm x 200 mm o con cubatura equivalente e lunghezze non superiori a 400 mm.

In generale, l'impianto mobile è vocato al trattamento di inerti naturali quali ghiaia, granito, marmo, porfido, silicio, basalto, oltre a materiale proveniente da demolizione: laterizi, mattoni, calcestruzzo, cemento armato, tegole, vetro.

La potenzialità massima è pari a 30 ton/ora.

Durante i periodi di inattività, ovvero quando non impegnato in attività di campagna, ed ogni qual volta necessari di manutenzione, l'impianto sarà ricoverato presso il sito di proprietà della ditta in Comune di Polesine Zibello (PR), via F. Sartori n. 6/8.

Visto il comma 15 dell'art. 208 Dlgs 152/06 s.m.i., si esprime **parere favorevole** alla prefata istanza di rilascio dell'autorizzazione unica e si formulano le seguenti considerazioni in ordine alle singole matrici ambientali, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi nell'esercizio della attività di trattamento di rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione edili da scavo.

Tipologia di rifiuti speciali non pericolosi autorizzati per essere sottoposti a trattamento con l'impianto mobile

Tipologia - codice EER	caratteristiche rifiuto	attività recupero	caratteristiche materiali fine vita rifiuto
7.1 - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto codici EER: - 10 13 11; - 17 01 01;	attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento	7.1.3 a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205

- 17 01 02; - 17 01 03; - 17 08 02; - 17 01 07; - 17 09 04; - 20 03 01		quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]	
		7.1.3 c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998 smi) [R5]	
7.11 - pietrisco tolto d'opera - codice EER 17 05 08	manutenzione delle strutture ferroviarie	7.11.3 a) recupero nell'industria della produzione di conglomerati cementizi [R5].	a) conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate;
		7.11.3 b) recupero nei cementifici [R5]	b) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
		7.11.3 c) frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]	
		7.11.3 d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998 smi) [R5];	
7.31 bis - terre e rocce di scavo - codice EER 17 05 04	attività di scavo	7.31 bis.3 a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];	prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate
		7.31 bis.3 c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998 smi) [R5].	

1. Potenzialità massima di trattamento oraria: 30 tonnellate pari a circa 20 m³;
2. **Potenzialità annua di trattamento: 15.000 tonnellate;**
3. Per ogni campagna che comporti il recupero di un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate/giorno, dovrà essere inoltrata all'Ente territorialmente competente un'istanza di screening;
4. Il Gestore dovrà preliminarmente inoltrare all'Ente territorialmente competente la comunicazione di esecuzione di una campagna di recupero ai sensi dell'art 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 smi, anche se la stessa sarà svolta presso la sede di rimessaggio dell'impianto ubicata in Comune di Polesine Zibello (PR), via F. Sartori n. 6/8 o presso qualsiasi altra unità locale della ditta Bulgarani Costruzioni srl;
5. Per ogni campagna dovrà altresì essere valutato l'impatto acustico, con possibilità di inoltrare istanza di deroga ai limiti di emissione assoluti e/o differenziali indicati dalla zonizzazione acustica comunale;
6. Le acque di dilavamento dell'area di cantiere dovranno essere gestite in conformità alla parte terza del DLgs 152/06 smi;
7. Per quanto concerne i rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre a recupero caratterizzati da voci del catalogo EER cosiddette "codici specchio", ossia le voci 10 13 11, 17 01 07 e 17 09 04, il Gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzia la non pericolosità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 D.M. 05/02/1998;
8. I rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva (R13) dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);
9. Il sistema di abbattimento delle polveri, costituito da nebulizzazione di acqua, deve essere mantenuto in condizioni di massima efficienza; Si prescrive la clorazione dell'acqua utilizzata per la nebulizzazione al fine di prevenire il rischio legionella.
10. l'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore a 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
11. Si evidenzia la necessità di sottoporre al test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998 smi per quanto concerne i rifiuti oggetto della presente autorizzazione sottoposti a recupero per la produzione di materiali "fine vita rifiuto" secondo le disposizioni del DM

- 05/02/1998 smi, allegato 1, suballegato 1,
- 11.1. punto 7.1, nel rispetto dei disposti dei punti 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 limitatamente alla lettera b) e c);
 - 11.2. punto 7.11, nel rispetto dei disposti dei punti 7.11.1, 7.11.2 e 7.11.3 limitatamente alla lettera d) ed e);
 - 11.3. punto 7.31.bis, nel rispetto dei disposti dei punti 7.31-bis.1, 7.31-bis.2 e 7.31-bis.3 limitatamente alla lettera b) e c);
12. Le operazioni di recupero R5 autorizzate comportano la produzione di materiali fine vita rifiuto di cui al p.to 7.1.4, ossia materiali per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare ministeriale 15 luglio 2005 n. 5205 (GU del 25/07/2005 n. 171) e materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi alle norme UNI nelle forme usualmente commercializzate - UNI EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade; - UNI EN 12620:2008 - Aggregati per calcestruzzo;
 13. A valle dell'attività di recupero dovrà essere predisposto un settore di quarantena dove delimitare fisicamente il cumulo ottenuto, prelevando un campione rappresentativo del lotto di produzione. Andrà quindi verificata la conformità del materiale prelevato in relazione all'utilizzo, effettuando le prove stabilite dalle specifiche norme sopra citate al fine di predisporre la dichiarazione che ne certifica la rispondenza, sul modello proposto dall'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, corrispondenti ai rispettivi usi specifici di destino.
 14. Tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima pari a 3000 m³. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi;
 15. Per quanto concerne le emissioni in atmosfera è presente un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che è soggetto al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271

comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e precisamente:

- Emissione n. 01 - "Motore Isuzu 3CD1 Diesel potenza 21 kW a 2.250 rpm.

Durata ore/giorno	8	ore
Durata giorni/anno	235	giorni
Materiale particellare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NOx)	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio (espressi come CO)	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa		

Il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

EMISSIONE N. 02 - "Impianto di frantumazione"

Al fine del contenimento delle polveri emesse durante le operazioni di frantumazione, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di nebulizzazione di acqua con ugelli posti sulla bocca di carico dell'impianto per il mantenimento del materiale bagnato.

In caso di mancanza o insufficiente pressione dell'acqua, l'impianto di frantumazione dovrà automaticamente sospendere la sua attività.

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine di evitare emissioni diffuse e dispersioni polverulente si dovranno adottare i seguenti sistemi:

1. Il materiale lavorato dovrà essere mantenuto, compatibilmente con le esigenze lavorative, costantemente umido al fine di limitare polverosità nella fase di stoccaggio e di movimentazione;

2. Durante le fasi di scarico e carico dovrà essere mantenuta una idonea altezza di caduta;
3. I mezzi di trasporto inerti devono essere dotati di coperture/telonature;

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Giovanni Saglia

La Responsabile del distretto
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc n. 29999/2020

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoppr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETT. E),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero*	
Anno	

(*) riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo

Il sottoscritto Riccardo Bulgarani		Nato a Busseto		(PR)
il 05/01/1961	C.F. BLGRCR61A05B293N	di cittadinanza Italiana		
residente a Busseto	(PR)	in via Chopin	n. 41/E	
in qualità di Legale Rappresentante				
dell'Impresa Bulgarani Costruzioni S.r.l. Lavori Stradali Edili Idraulici		CF/P.IVA 02394930347		
Indirizzo via Chopin			n. 41/E	
Comune Busseto	CAP 43011	Provincia Parma		
Sito di produzione				
Indirizzo				n.
Comune	CAP	Provincia		
in possesso di autorizzazione al recupero di rifiuti			n.	
rilasciata in data		da		

DICHIARA CHE

- la sostanza/oggetto per la/il quale viene rilasciata la presente dichiarazione è prodotta/prodotto dalle operazioni di recupero svolte in ottemperanza al provvedimento autorizzativo sopra richiamato;
- la sostanza/oggetto ottenuta dalle operazioni di recupero è denominata _____;
- il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità: mc: _____; t: _____;
- il predetto lotto è conforme alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente;
- il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico: _____;

DICHIARA INOLTRE

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;

- di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE n. 679/2016).

ALLEGA

- documentazione attestante le caratteristiche tecniche e merceologiche del lotto;
- documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto (se necessarie);
- copia in corso di validità di un documento di identità del dichiarante.

_____'
(luogo)

(data)

(firma leggibile)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.